

N. 00460/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00643/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 643 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: INALCA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovan Ludovico Della Fontana ed Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

-Provincia di Modena, in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Roberta Zannini e Barbara Bellentani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Tirapani, in Bologna, via Murri n. 9;
-Comune di Castelvetro di Modena, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

A) della determina n. 9 in data 19.03.2012, con la quale la Provincia di Modena ha approvato il progetto definitivo del 4° stralcio, II e III lotto, Parte A del completamento della variante pedemontana; B) della comunicazione in data 10.04.2012 della medesima Provincia, con la quale la suddetta determina è stata portata a conoscenza della ricorrente. Con ricorso per motivi aggiunti INALCA s.p.a. ha ulteriormente impugnato il provvedimento n. 23 in data 20/8/2013, con il quale la Provincia di Modena ha espropriato gli immobili della stessa per la realizzazione della suddetta opera pubblica autostradale.

Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La causa in esame ha quale oggetto l'impugnazione del provvedimento in data 19/3/2012, con il quale l'amministrazione provinciale di Modena ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica viaria "4° stralcio, II e III lotto, Parte A, del completamento della variante pedemontana alle strade provinciali n. 467 e n. 569, nonché l'impugnazione – con motivi aggiunti di ricorso – del provvedimento provinciale di esproprio delle aree di proprietà della società odierna ricorrente per la realizzazione della suddetta opera pubblica viaria.

A sostegno dell'impugnativa, la società deduce motivi in diritto rilevanti: violazione degli artt. 142 e 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004; violazione degli artt. 14 e 16 L. n. 109 del 1994 e degli artt. 93 e 128 del D. Lgs. n. 163 del 2006; violazione degli artt. 8, 19, 25 e 29 del D.P.R. n. 554 del 1999 e degli artt. 10, 19, 24 e 27 del D.P.R. n. 207 del 2010; violazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna 23/9/2002 n. 1747 ; violazione del principio generale di conformità dei progetti di opere pubbliche agli strumenti urbanistici; violazione degli artt. 8, 16 e 16 bis della L.R. n. 37 del 2002; violazione del D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 19/4/2006; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 327 del 2001; violazione degli artt. 96 e 28 del PTCP della provincia di Modena; violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.); Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti di diritto e di fatto, illogicità e contraddittorietà . Il provvedimento espropriativo è impugnato con motivi aggiunti di ricorso esclusivamente per illegittimità derivata da quella che si ritiene invalidi gli atti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio

Si è costituita in giudizio l'amministrazione provinciale di Modena, chiedendo la reiezione di entrambi i ricorsi, in quanto infondati.

Con ordinanza collegiale in data 6/9/2012 n. 517, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla società ricorrente. Il Consiglio di Stato sez. IV, con ordinanza

in data 20/11/2012 n. 4571 ha confermato la predetta decisione assunta in primo grado cautelare.

Alla pubblica udienza del 5 marzo 2015 la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio ritiene infondato il primo mezzo d'impugnazione, con il quale INALCA s.p.a. sostiene l'illegittimità del provvedimento provinciale di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica viaria meglio indicata in epigrafe, sul presupposto della mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica relativa al progettato attraversamento, con l'intervento in questione, di tre corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. n. 1775 del 1933 e soggetti, quindi, a tutela ex art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004. Al riguardo va osservato che l'art. 146, comma 8 del D. Lgs. n. 42 del 2004 chiaramente dispone che "...i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.", mentre il successivo comma 10 stabilisce, al punto c) che detta autorizzazione "...non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.". Dal combinato disposto delle suindicate disposizioni si evince che la fase procedimentale nella quale deve essere obbligatoriamente richiesta ed acquisita l'autorizzazione paesaggistica è quella che immediatamente precede, appunto, l'inizio dei lavori, e, quindi, la fase procedimentale diretta all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica. Il che, inoltre, risponde anche a criteri di logica, dal momento che è solo in tale fase procedimentale che il progetto di opera pubblica raggiunge i più alti e precisi livelli di dettaglio circa la localizzazione e la consistenza dell'opera stessa; livelli tali, cioè, da consentire, nell'immediatezza, il passaggio alla fase esecutiva di apertura del cantiere. Né risulta in alcun modo smentire le precedenti considerazioni, l'invocazione, da parte della ricorrente, dell'art. 27 del D.P.R. n. 207 del 2010, ove è prescritto che lo studio di fattibilità ambientale facente parte degli elaborati al progetto definitivo dell'opera pubblica "...deve contenere tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale". Dalla semplice lettura della disposizione emerge infatti, a contrario di quanto sostiene parte ricorrente, che in sede di approvazione del progetto definitivo è richiesto unicamente l'approntamento di tutti gli elementi e di tutta la documentazione preparatoria necessari per potere poi chiedere (nel corso del successivo procedimento di approvazione del progetto esecutivo) l'autorizzazione paesaggistica.

E' infondato, inoltre, anche il secondo mezzo, con il quale la ricorrente si duole della mancanza – tra gli atti del progetto definitivo approvato dalla Provincia – della "relazione sismica" – costituente, invece, a suo dire, allegato necessario e imprescindibile ai sensi di quanto prescrive l'art. 19 del D.P.R. n. 207 del 2010. Il Collegio deve rilevare che dagli atti di causa risulta che la Provincia ha valutato, nel punto n. 4 della relazione al progetto (v. doc. n. 14 dell'Amm.ne), la questione "sismica", effettuando "...indagini geologiche e geotecniche di prima approssimazione..", nonché mediante raffronto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale". Tale valutazione è da ritenersi oggettivamente sufficiente, tenuto anche conto del livello di progettazione in esame, che consente, pur sempre, una più specifica e approfondita indagine della questione nella

successiva fase di progettazione esecutiva.

Nemmeno meritano accoglimento, sia l'ulteriore censura inclusa nel secondo mezzo, sia il sesto e ultimo mezzo, posto che la Provincia ha sottoposto il progetto preliminare al procedimento di screening previsto dalla Legge Regionale Emilia – Romagna n. 9 del 1999. Tale procedimento si è concluso con la determinazione della Regione di non sottoporre il progetto preliminare (comprensivo dello studio ambientale e della relazione di conformità urbanistica ed ambientale ad esso allegati di cui all'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 152 del 2006) a procedimento di V.I.A. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, l'ultroneità della redazione (ritenuta necessaria, invece, dalla ricorrente) di un ulteriore studio ambientale in sede di progetto definitivo. Ciò anche in considerazione della circostanza – non contestata dalla ricorrente - che in quest'ultimo contesto non risultano essere state apportate modificazioni al contenuto della precedente progettazione.

In relazione a tale ultimo aspetto della vicenda, il Collegio deve ulteriormente rilevare l'infondatezza del sesto mezzo d'impugnazione, posto che nessun concreto vulnus patisce la ricorrente per effetto delle diverse modalità di esecuzione, da parte della Provincia, delle prescrizioni impartite dalla Regione Emilia - Romagna all'esito del procedimento di screening ambientale, stante che nessuna di tali prescrizioni comporta modificazioni ai contenuti del progetto preliminare. Il quarto mezzo si palesa inammissibile, tenuto conto del fatto che il cavalcavia oggetto della doglianza della ricorrente non interessa in alcun modo le proprietà della stessa, con la conseguenza che nessun concreto interesse la società può vantare sia rispetto alle concrete modalità progettuali di realizzazione del suddetto manufatto sia allo scopo di verificarne la compatibilità urbanistica con il Piano regolatore Generale del comune di Castelvetro. In ogni caso, si deve rilevare, per completezza espositiva, che la censura si palesa infondata, risultando dagli atti di causa che la stessa amministrazione comunale interessata ha attestato la conformità dell'opera al vigente P.R.G. comunale (v. doc. n. 18 della Provincia). E' inammissibile, inoltre, anche il successivo mezzo d'impugnazione, con il quale è contestata la legittimità della scelta tecnica operata dall'amministrazione di realizzare uno svincolo stradale mediante costruzione di un cavalcavia (e quindi di uno svincolo a livelli sfalsati) in luogo di un incrocio a raso (come sostenuto e auspicato dalla ricorrente). Trattasi, all'evidenza, di censura con la quale – in un contesto ove la scelta tecnica progettuale operata dall'amministrazione non risulta ictu oculi viziata da palese illogicità e/o evidente travisamento dei fatti – la ricorrente tenta inammissibilmente di sostituire una propria valutazione tecnica a quella, già operata dall'amministrazione e di esclusiva competenza della stessa. Per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti presentato avverso il successivo decreto di esproprio delle aree della ricorrente interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica viaria, il Collegio ne deve rilevare l'infondatezza, stante che tale ultimo provvedimento è stato impugnato esclusivamente per illegittimità derivata da quella che la ricorrente – a torto - riteneva viziasse gli atti gravati in via principale.

Per le suesposte ragioni, entrambi i ricorsi sono respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come indicati in epigrafe: A) Respinge entrambi i ricorsi; B) Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore della Provincia di Modena, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, tenuto conto anche dalla compensazione delle spese in fase cautelare disposta dal Consiglio di Stato sez. IV, con ordinanza 4571 del 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Sergio Fina, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)